

### REGOLAMENTO GENERALE

#### **ADOZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE**

##### ***Delibera 1/2007 (11 gennaio 2007)***

La Deputazione Nazionale, dopo aver apportato le modifiche indicate dai componenti e dato lettura della nuova versione, adotta all'unanimità il Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.

#### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE**

##### ***Delibera 3/2007 (2 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale, dopo un'attenta e approfondita analisi, delibera all'unanimità di non modificare l'articolo 20 del regolamento Generale.

##### ***Delibera 8/2007 (30 marzo 2007)***

La Deputazione Nazionale, in merito alla richiesta di cancellazione della dicitura di intermediazione telematica nell'oggetto sociale dei soggetti richiedenti l'iscrizione, delibera all'unanimità di non modificare il testo dell'art. 20 del Regolamento Generale, ritenendo necessaria la specifica indicazione dell'attività di intermediazione telematica nell'oggetto sociale delle società di capitali.

##### ***Delibera 12/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di rinviare l'analisi delle proposte di modifica al Regolamento Generale alla prossima riunione della Deputazione Nazionale.

##### ***Delibera 15/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare all'unanimità il nuovo testo degli articoli 26 e 38 del Regolamento Generale di seguito rappresentati secondo le proposte di modifica avanzate dalla Società di gestione:

- articolo 26, comma 3:

“Una volta ricevuto il Modulo di Accreditamento correttamente compilato ed a seguito di una verifica da parte della Società di Gestione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 25 del presente Regolamento, l'operatore riceverà una comunicazione di conferma che accredita l'Operatore a negoziare sulla Piattaforma Telematica esclusivamente per il tramite dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione telematica.”

- Articolo 38, comma 1:

“Ai fini dell'accesso diretto alla Borsa Merci Telematica Italiana, gli operatori accreditati devono darne comunicazione esplicita mediante conferma all'interno del modulo di iscrizione online.”

- Articolo 38, comma 2:

“La Società di Gestione, una volta ricevuta la comunicazione, provvede ad inviare all'operatore accreditato il contratto di accesso in duplice copia e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445...”

- Articolo 38, comma 4:

“La Società di Gestione, una volta ricevuti il contratto di accesso in duplice copia e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, procede essa stessa alla sottoscrizione del contratto, che, una volta sottoscritto, deve essere rinviato al soggetto interessato. La Società di Gestione perfeziona la procedura di accesso inviando l'IDENTIFICATIVO e la PASSWORD al soggetto interessato.”

### SCHEMA E CRITERI DI REDAZIONE DEI REGOLAMENTI

#### **ANALISI DELLA PRIMA BOZZA DELLO SCHEMA**

##### ***Delibera 2/2007 (11 gennaio 2007)***

La Deputazione Nazionale approva all'unanimità di rinviare al prossimo ordine del giorno l'analisi della prima bozza dello schema e dei criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto.

#### **ADOZIONE DELLO SCHEMA**

##### ***Delibera 4/2007 (2 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale adotta all'unanimità lo schema ed i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto.

# Deputazione Nazionale

## Raccolta delle delibere

### ***Delibera 6/2007 (30 marzo 2007)***

La Deputazione Nazionale adotta all'unanimità lo schema ed i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto.

### **MODIFICHE ALLO SCHEMA**

#### ***Delibera 13/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare all'unanimità lo "schema ed i criteri di redazione dei regolamenti speciali di prodotto", inserendo all'articolo 4 la seguente precisazione: "Le Parti sono libere di scegliere se deferire le controversie in arbitrato o alla giustizia ordinaria. Nel caso in cui convenissero di deferire le controversie in arbitrato, le controversie verranno regolate secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 dei regolamenti speciali di prodotto".

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **ADOZIONE**

#### ***Delibera 3/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare il testo delle Disposizioni generali per la negoziazione sulla Borsa Merci Telematica Italiana, limitandone il campo di applicazione ai soli regolamenti speciali di prodotto già adottati dalla Deputazione Nazionale.

### **MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Delibera 10/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare il testo aggiornato delle Disposizioni Generali.

#### ***Delibera 10/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di inserire all'interno delle Disposizioni Generali il seguente articolo di chiusura: "I singoli Regolamenti Speciali di Prodotto possono prevedere una o più disposizioni in aggiunta o in deroga alle Disposizioni Generali su specifiche materie. Nel caso di deroghe, le disposizioni contenute nei Regolamenti Speciali di Prodotto prevalgono su quelle delle Disposizioni Generali".

#### ***Delibera 16/2008 (7 ottobre 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare il testo aggiornato delle Disposizioni Generali.

## REGOLAMENTI SPECIALI DI PRODOTTO

### **PROBLEMATICHE ASSOCIATE ALLA REDAZIONE DEI REG. SPECIALI DI PRODOTTO**

#### ***Delibera 6/2007 (30 marzo 2007)***

La Deputazione Nazionale incarica pertanto la Società di Gestione BMTI S.c.p.a. a stilare un elenco delle problematiche tecniche e legali riscontrabili nella lettura dei regolamenti speciali di prodotto attraverso l'ausilio e il supporto degli uffici tecnici camerati. La Deputazione Nazionale incarica quindi la Società di Gestione BMTI S.c.p.a. di sottoporre tale elenco all'attenzione dei diversi Comitati di Filiera al fine di una congrua revisione dei regolamenti speciali di prodotto. La Deputazione Nazionale delibera inoltre che le presentazioni dei regolamenti speciali di prodotto, in occasione delle prossime riunioni della Deputazione Nazionale, siano condotte alla presenza dei Presidenti dei Comitati di Filiera che li hanno redatti.

In ultimo, la Deputazione Nazionale delibera all'unanimità di rinviare l'analisi degli articoli relativi al prestabilito di contratto disciplinati all'interno dei regolamenti speciali alla prossima riunione.

#### ***Delibera 9/2007 (11 giugno 2007)***

Dall'analisi dei Regolamenti Speciali di prodotto emerge l'esigenza di semplificarne fortemente i contenuti, valutando il trasferimento delle parti generali all'interno di una regolamentazione trasversale. L'obiettivo che ci si pone è di arrivare alla definizione di schede di prodotto di facile leggibilità, anche in vista dell'internazionalizzazione della Borsa. Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, la Deputazione Nazionale delibera di rinviare l'approvazione dei regolamenti speciali di prodotto alla prossima riunione informando la società di gestione della decisione adottata.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E REGOLAMENTO ARBITRALE**

#### ***Delibera 9/2007 (11 giugno 2007)***

In merito alla clausola compromissoria, la Deputazione Nazionale, stando a quanto stabilito dalla legge in materia e tenendo conto del parere del Consiglio di Stato, delibera di non inserire la clausola compromissoria all'interno dei Regolamenti Speciali di prodotto, ma di lasciare alle parti la possibilità di stabilire in piena libertà se e quale strumento adottare per la risoluzione delle controversie durante la fase di negoziazione. Tuttavia, in riferimento a tale tema, emerge l'opportunità di valutare la definizione di un regolamento di conciliazione e di arbitrato specifico di BMTI, valorizzando anche le competenze e l'esperienza delle Camere di Commercio.

#### ***Delibera 14/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di integrare all'articolo 4 la presente formulazione:

“ Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, l'arbitrato sarà irrituale e di diritto, e si applicheranno le seguenti regole:

1. le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana-romagnola (A.G.E.R.);
- Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona.

2. le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato irrituale ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3. nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra, più vicina al luogo di consegna della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.”

### **PRESTABILITO DI CONTRATTO**

#### ***Delibera 9/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale, a seguito di una approfondita analisi in merito al prestabilito di contratto, ribadisce la necessità che il contratto, perfezionato all'interno di BMTI attraverso l'incontro telematico tra domanda e offerta, costituisca un elemento caratteristico e qualificante della Borsa Merci Telematica Italiana. Tuttavia, la Deputazione Nazionale, avendo riscontrato alcune problematiche nell'applicazione di tale principio, delibera di promuovere una soluzione provvisoria che riconosca ai soggetti abilitati all'intermediazione un'opzione di scelta tra il contratto ad efficacia immediata e il prestabilito di contratto. La società di gestione verrà informata della decisione adottata. La Deputazione Nazionale avvierà una fase di monitoraggio per valutare l'impatto della doppia opzione e lo stato delle intermediazioni telematiche, anche in vista della scadenza del periodo transitorio.

### **ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPECIALI**

#### ***Delibera 14/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di adottare i regolamenti speciali di prodotto di seguito elencati:

- farine vegetali di estrazione;
- granturco secco;
- semi di girasole;
- semi di soia;
- sfarinati di frumento duro;
- cereali minori;
- frumento tenero.

#### ***Delibera 4/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di adottare i regolamenti speciali di prodotto di seguito elencati:

- sottoprodotti della macinazione;
- farine di frumento tenero;
- frumento duro.

# Deputazione Nazionale

## Raccolta delle delibere

### ***Delibera 10/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di adottare i regolamenti speciali di prodotto di seguito elencati:

- Grana Padano DOP;
- Parmigiano Reggiano DOP;
- Asiago DOP.

### ***Delibera 15/2008 (7 ottobre 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di adottare i regolamenti speciali di prodotto di seguito elencati:

- Tagli di carne suina fresca;
- Prosciutto di Parma DOP;
- Prosciutto crudo non marchiato.

### **MODIFICHE AI REGOLAMENTI SPECIALI**

#### ***Delibera 5/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di non apportare modifiche ai regolamenti speciali di: granoturco, frumento tenero, cereali minori, farine vegetali di estrazione, sfarinati di frumento duro, semi di soia e semi di girasole.

### **COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'ADOZIONE DEI REG. SPECIALI DI PRODOTTO**

#### ***Delibera 9/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale dispone che le modifiche apportate ai Regolamenti Speciali di prodotto devono essere comunicate dalla Società di Gestione ai Soggetti abilitati all'intermediazione ed agli operatori accreditati. Le modifiche ai Regolamenti dovranno entrare in vigore a partire dal trentunesimo giorno dalla comunicazione della Società di Gestione, al fine di consentire ai SAI ed agli operatori accreditati l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto di prestazione servizi di BMTI S.c.p.A. entro i 30 giorni successivi dall'avvenuta comunicazione.

## I SOGGETTI ABILITATI ALL'INTERMEDIAZIONE

### **FIGURA DEL SOGGETTO ABILITATO ALL'INTERMEDIAZIONE**

#### ***Delibera 11/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale sottolinea come, con la nascita di BMTI, viene a realizzarsi una nuova figura professionale, dotata di una propria specialità giuridica, che, nel solo ambito delle contrattazioni su BMTI, parifica le figure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. 174/06, chiamando tutti questi soggetti indistintamente a svolgere l'attività di: ricezione, inserimento, modifica e/o cancellazione degli ordini di mercato, e assistenza agli operatori accreditati nella stipulazione del contratto telematico.

### **CAMPI ELENCO SAI**

#### ***Delibera 5/2007 (2 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale approva all'unanimità le modalità di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione. Per ciascun soggetto abilitato all'intermediazione telematica, nell'elenco saranno indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) partita iva/codice fiscale.

Nel campo "n° d'ordine di iscrizione" compariranno un numero progressivo e la data dell'iscrizione stessa.

#### ***Delibera 7/2007 (30 marzo 2007)***

La Deputazione Nazionale approva all'unanimità la griglia presentata dalla società di gestione.

### **DOCUMENTAZIONE DI ANALISI DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE**

#### ***Delibera 6/2008 (19 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di incaricare la segreteria di Deputazione di richiedere alla Società di Gestione BMTI S.c.p.A. di fornire sistematicamente una più ampia documentazione informativa in merito ad ogni singola richiesta di iscrizione

all'elenco dei SAI.

### **LE NORME ANTIRICICLAGGIO**

***Delibera 16/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di richiedere il rispetto delle norme antiriciclaggio ai soggetti abilitati all'intermediazione.

### **INTERMEDIAZIONE TELEMATICA NELL'OGGETTO SOCIALE**

***Delibera 3/2007 (2 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera all'unanimità di richiedere alle società che si vogliono iscrivere all'elenco la specifica di attività di intermediazione telematica nell'oggetto sociale e di permettere l'iscrizione alle società di persone che hanno come socio almeno un agente di affari in mediazione o un agente rappresentante del commercio iscritto al ruolo.

***Delibera 8/2007 (30 marzo 2007)***

La Società di Gestione BMTI S.c.p.a. propone alla Deputazione Nazionale le seguenti modifiche al Regolamento Generale:

1. l'adeguamento del testo dell'art. 20 del Regolamento Generale come segue: "Le società di capitali, aventi ad oggetto attività di intermediazione, costituite da:...";
2. la sostituzione della dicitura di "Soggetto abilitato all'intermediazione telematica" con "Soggetto abilitato all'intermediazione".

La Deputazione Nazionale delibera all'unanimità di non modificare il testo dell'art. 20 del Regolamento Generale, ritenendo necessaria la specifica indicazione dell'attività di intermediazione telematica nell'oggetto sociale delle società di capitali.

### **ISCRIZIONI DI SOCIETA' DI CAPITALI E QUESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA**

***Delibera 11/2007 (11 giugno 2007)***

Con riferimento alle società di capitali ed alla questione della misura della partecipazione che i soggetti in elenco, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. 174/06, devono avere all'interno delle società di capitali, la Deputazione Nazionale delibera che sono iscrिवibili all'elenco dei SAI le società di capitali aventi la maggioranza del capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria detenuta dai soggetti elencati all'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. 174/06.

### **ISCRIZIONI DI COOPERATIVE E CONSORZI**

***Delibera 11/2007 (11 gennaio 2007)***

In merito all'iscrizione delle società cooperative e dei consorzi nell'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione, la Deputazione Nazionale, tenuto conto dell'attuale normativa, delibera l'impossibilità di iscrivere le suddette società, in quanto non riconosciute come società di capitali.

***Delibera 9/2008 (19 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di dare mandato alla segreteria tecnica di inviare una lettera di risposta alla Camera di Commercio di Vicenza con la quale, nel precisare l'impossibilità per la Deputazione Nazionale di intraprendere alcuna azione in favore delle cooperative, si condivide l'auspicio che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali possa determinare condizioni di equo accesso a BMTI, considerando in particolare tutti quei soggetti economici che, com'è per le cooperative su alcuni mercati, esprimono una certa preponderanza sia in termini di presenza sul territorio che di risultati economici.

### **ISCRIZIONI DI AGENTI E RAPPRESENTATI DEL COMMERCIO**

***Delibera 11/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale, in base all'attuale normativa comunitaria in merito agli agenti e rappresentanti del commercio, delibera di poter accogliere le richieste di iscrizione avanzate da agenti iscritti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio anche se non iscritti all'apposito ruolo.

***Delibera 11/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera che le società di persone e di capitali iscritte al ruolo di mediatori e agenti rappresentanti del commercio non necessitano dell'inserimento della dicitura "Intermediazione telematica" nell'oggetto sociale.

### **ISCRIZIONI DI ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI**

***Delibera 16/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di poter accogliere, in riferimento alle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentate da società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), soltanto le richieste presentate da società di capitale che operino effettivamente nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica, escludendo pertanto le seguenti tipologie di società di capitali:

- società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dell'artigianato non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica;
  - società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali delle cooperative di produzione e di consumo non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica;
  - società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dei lavoratori dipendenti;
  - società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dei rappresentanti delle imprese non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica;
  - società di capitali costituite dalle organizzazioni professionali dei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato non operanti nella filiera agricola, agroalimentare ed ittica.
- di valutare l'opportunità di informare tutte le organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) in merito alla possibilità a loro riconosciuta di costituire soggetti abilitati all'intermediazione;
- di richiedere il rispetto delle norme antiriciclaggio ai soggetti abilitati all'intermediazione;

### **PUBBLICAZIONE ELENCO**

#### ***Delibera 5/2007 (2 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale provvederà a rendere pubblico e aggiornare continuamente l'elenco dei Soggetti abilitati all'Intermediazione nella propria sezione del sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana, come stabilito nell'articolo 31 del Regolamento generale.

### **ISCRIZIONI ALL'ELENCO**

#### ***Delibera 7/2007 (30 marzo 2007)***

La Deputazione Nazionale approva di iscrivere all'elenco le seguenti società di capitali:

- Agrimeta S.r.l.;
- Medeuropa S.a.s.

#### ***Delibera 10/2007 (11 giugno 2007)***

La Deputazione Nazionale, verificata la sussistenza dei requisiti, iscrive nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione i seguenti soggetti:

- Zambonin S.a.s.;
- A.G. Intermediazioni S.a.s.

#### ***Delibera 17/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di accogliere le richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentate da:

- Graninvest S.r.l.;
- La pergola S.r.l.;
- Multiform S.a.s.;
- Sanzone Pietro;
- Saria S.r.l.;
- Unotrade S.r.l.;
- Valentini Giovanni.

#### ***Delibera 17/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di accogliere la richiesta di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentata da Agrimeta S.r.l.

#### ***Delibera 7/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di accogliere le richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentate da:

- Ottagono S.r.l.;
- Broker S.r.l.;

- Vinmed S.a.s.;
- Gestione Formaggi S.r.l.;
- Cerbroker S.a.s.;
- Fenzi Giancarlo;
- Picciotti Agr.L.Com: Agenservice.

### ***Delibera 13/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di accogliere le richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentate da:

- Baiocchi S.r.l.;
- Mico S.r.l.;
- Somed di Moscolari S.a.s.;
- Varo S.n.c..

### ***Delibera 17/2008 (7 ottobre 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di accogliere le richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione presentate da:

- Mazzotti & C. S.r.l.;
- Zanichelli S.a.s.;
- Pietro degli Antoni;
- Burani Interfood S.r.l.;
- Delfante S.n.c.;
- Amoretti Mediazioni S.a.s.;
- Carra Rocco S.a.s.;
- Getulio S.r.l.;
- Lame Antiche S.r.l.;
- Inter.med. S.r.l.;
- Orange Fruit di Lopatriello Enrico;
- Cambareri Giovanni;
- Nigro Marcello;
- Mediasol S.a.s..

### **RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NON ACCOLTE**

#### ***Delibera 7/2007 (30 marzo 2007)***

In merito alle richieste di iscrizione avanzate da Stelnet S.r.l. e F.lli Rossi S.r.l., la Deputazione Nazionale delibera all'unanimità di non iscrivere tali aziende all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione per il mancato rispetto del requisito di cui al comma 1, punto c), dell'art. 20 del Regolamento Generale.

#### ***Delibera 16/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di non accogliere la richiesta di iscrizione presentata da Baccari Giovanni per il mancato possesso del requisito di appartenenza al settore agricolo, agroalimentare ed ittico, come indicato all'articolo 4, comma 1, del DM 174/06.

#### ***Delibera 16/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di - non accogliere la richiesta di iscrizione presentata da Patavinum in quanto la figura del procuratore d'affari non è prevista nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, del DM 174/06.

### **SPAZIO WEB RISERVATO AI SAI**

#### ***Delibera 5/2007 (2 febbraio 2007)***

La Deputazione Nazionale stabilisce che nella sezione del sito della Borsa Merci Telematica Italiana riservata alla società di gestione BMTI S.c.p.a. dovrà essere pubblicato uno spazio web riservato ad ogni soggetto abilitato all'intermediazione contenente ulteriori informazioni (capitale sociale, rappresentante legale, mercati sui quali può operare, sede, telefono, email, ecc..).

### GLI OPERATORI ACCREDITATI

#### **ACCREDITAMENTO DOPO IL PERIODO TRANSITORIO**

##### ***Delibera 1/2006 (29 novembre 2006)***

La Deputazione Nazionale approva all'unanimità l'interpretazione dell'accesso alla Borsa secondo cui gli operatori debbono ritenersi accreditabili anche oltre la scadenza del termine previsto per il periodo transitorio (28 maggio 2008), ma, dopo il 28 maggio 2008, non potranno accedere direttamente alla Borsa, se non per il tramite dei soggetti abilitati all'intermediazione.

### IL MONITORAGGIO DEI MERCATI

#### **DOCUMENTI DI ANALISI**

##### ***Delibera 18/2007 (24 ottobre 2007)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare i documenti riguardanti l'andamento delle iscrizioni e delle operazioni di mercato, dando incarico alla segreteria di Deputazione di integrare i documenti stessi con analisi volte a consentire la verifica dei volumi contrattati dai nuovi iscritti all'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione.

#### **LE OPERAZIONI ASSICURATE**

##### ***Delibera 1/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di approvare le modalità di realizzazione ed attuazione del servizio "Mercato Telematico Sicuro";

##### ***Delibera 1/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di incaricare la segreteria di Deputazione di predisporre strumenti finalizzati al costante monitoraggio delle operazioni assicurate.

#### **DELIBERE CONSEQUENTI ALLE VERIFICHE DI MERCATO**

##### ***Delibera 8/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di incaricare la segreteria di Deputazione di richiedere alla Società di Gestione una intensificazione delle attività di comunicazione e marketing, al fine di coinvolgere ulteriormente i soggetti abilitati all'intermediazione e di incentivare gli accreditamenti.

### IL CODICE INTERNO DI BMTI SCPA

#### **ANALISI DELLA PRIMA BOZZA DEL CODICE INTERNO**

##### ***Delibera 1/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di condividere ed approvare l'approccio metodologico adottato dalla Società di Gestione per la definizione del codice interno di comportamento, ricordando a BMTI S.c.p.a. che il codice interno di comportamento dovrà inoltre rappresentare l'insieme delle regole «di governo» delle società dirette a favorire una corretta gestione dell'impresa e del mercato, il controllo delle operazioni delle società, la trasparenza dell'operato degli amministratori e dei manager aziendali e, quindi, la tutela dei diritti degli azionisti e di tutti gli Stakeholders aziendali.

##### ***Delibera 1/2008 (19 febbraio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di richiedere una rappresentazione completa, in seno al codice interno di comportamento, dei servizi resi dalla Società di Gestione verso i soci ed il mercato.

### I MERCATI SPERIMENTALI

#### **IL MERCATO SPERIMENTALE DELLA CILIEGIA DI VIGNOLA**

##### ***Delibera 11/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di respingere la richiesta di adozione del regolamento speciale della Ciliegia di Vignola, perché tale adozione, proposta in via sperimentale, si colloca al di fuori delle competenze attribuite ex lege alla Deputazione Nazionale.

##### ***Delibera 11/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di incaricare la segreteria di Deputazione di inviare alla Società di Gestione una lettera in cui si richieda di informare, qualora il mercato venisse autonomamente aperto in via sperimentale, tutti gli operatori che intendono operare sul mercato della Ciliegia di Vignola circa i seguenti aspetti:

- il mercato della Ciliegia di Vignola è distinto e separato dal mercato vero e proprio;
- il mercato della Ciliegia di Vignola non è vigilato dalla Deputazione Nazionale;
- il mercato della Ciliegia di Vignola è aperto in via sperimentale;
- gli operatori del mercato della Ciliegia di Vignola non potranno vantare alcun diritto rispetto alle regole vigenti sulla Borsa Merci Telematica Italiana.

##### ***Delibera 11/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di incaricare la segreteria di Deputazione di richiedere alla Società di Gestione un resoconto periodico sulle operazioni realizzate sul mercato sperimentale della Ciliegia di Vignola.

##### ***Delibera 11/2008 (13 maggio 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di incaricare la segreteria di Deputazione di richiedere alla Società di Gestione un documento esplicativo delle modalità di realizzazione e di segregazione del mercato sperimentale rispetto ai mercati regolamentati.

#### **IL MERCATO SPERIMENTALE DI FIORI E FRONDE RECISI**

##### ***Delibera 15/2008 (7 ottobre 2008)***

La Deputazione Nazionale delibera di suggerire alla Società di Gestione l'apertura del mercato dei fiori e delle fronde recisi soltanto a titolo di sperimentazione, secondo le modalità già indicate nella delibera n. 11 del 13 maggio 2008,